

esaminare particolarmente cotesto punto, che appartiene ad altra età; noterò soltanto alla sfuggita, che il papa sunnominato derogò per la diocesi di Venezia alla legge ecclesiastica, che stabilisce ai chericici l'obbligo di un titolo patrimoniale, e vi lasciò in vigore l'antica sua disciplina, consentanea affatto all'indole della disciplina dell'antica Chiesa universale e alla disciplina tuttavia in vigore nella Chiesa orientale.

A poco a poco diventarono perciò collegiate quasi tutte le chiese parrocchiali della nostra città: nè saprei dire quando incominciassero ad esserlo; tanto n'è rimota e antica l'origine. Certo è, che se ne trovano traccie sino dai tempi del doge san Pietro Orseolo (1), e perciò sino dall'anno 976. Nè io son lungi dall'opinione, che in sulla metà del secolo XII s'abbia a fissare generalmente l'istituzione dei capitoli; tanto più, che in sul declinare di quel medesimo secolo, il vescovo di Castello Marco Nicola, si determinava a concedere alle chiese le decime, e che in sul principio del secolo seguente, il successore di lui Marco Micheli otteneva dal suo sinodo la facoltà di ritenere per sè un quarto della quarta parte delle decime (*quartam quartae*) per distribuirlo ai poveri della diocesi: altro articolo della ecclesiastica disciplina della diocesi veneziana, di cui alla sua volta dovrò parlare.

Ma intanto, crescendo oltre il bisogno il numero dei sacri ministri, che officiavano le chiese parrocchiali, il vescovo castellano Bartolomeo II Querini; ad istanza del clero di san Nicolò di Dorsoduro, il quale non aveva come decentemente mantenersi, perchè parecchi volevano essere arrolati a quella chiesa; decretò a' 17 febbrajo dell'anno 1293, *more veneto*, che il capitolo rimanesse formato del *pievano, due preti, un diacono, un suddiacono e due chericici*. E similmente avvenne del capitolo di san Mosè, cosicchè i capitoli sino da allora incominciarono ad esser chiusi, ossia ad avere un numero fisso e determinato di ecclesiastici che li componesse (2).

(1) Ved. il Gallicciolli, lib. II, cap. XI, num. 1132 e seg.

(2) Ved. il Gallicciolli, luog. cit., ed il Tentori, luog. cit.